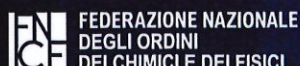


Protocollo d'Intesa

per la promozione della legalità, della trasparenza
e della conformità normativa degli attestati di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Roma • 23 maggio 2026

Protocollo di intesa tra



Tra le seguenti *Parti*



Conflavoro PMI - Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese
nella persona del Presidente Nazionale Roberto Capobianco



ATISL-CONFSAL - Associazione degli Ispettori Tecnici per la Sicurezza sul Lavoro
nella persona del Presidente Nazionale Antonino Ughettini e nella persona del Segretario
Generale Alberto Cuzzucra



ANMIL – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro
nella persona del Presidente Nazionale Amedeo Bozzer



CONFSAL – Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
nella persona del Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta



FNCF - Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
nella persona del Presidente Nausicaa Orlandi

Di seguito congiuntamente denominate le Parti

Premesso che

- **Conflavoro PMI**, Confederazione datoriale rappresentativa delle piccole e medie imprese italiane, promuove la cultura della legalità, della prevenzione e della corretta applicazione delle normative in materia di lavoro e sicurezza.
- **ATISL-Confisal**, Associazione degli Ispettori Tecnici per la Sicurezza sul Lavoro aderente a CONFSAL, persegue finalità di tutela tecnica, diffusione delle buone prassi e vigilanza culturale sul rispetto delle disposizioni in materia prevenzionistica.
- **ANMIL**, Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, persegue finalità di tutela, assistenza e rappresentanza dei lavoratori vittime di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, promuovendo la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Confisal**, Confederazione sindacale autonoma, democratica, pluralista e indipendente, opera per la tutela e la valorizzazione della persona del lavoratore quale protagonista fondamentale della vita economica e sociale del Paese, promuovendo un'azione sindacale orientata alla dignità del lavoro, alla sicurezza, alla legalità e alla partecipazione responsabile.
- **FNCF**, Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, ente pubblico non economico sussidiario dello Stato, rappresenta le professioni sanitarie di chimico e di fisico e concorre alla prevenzione e alla qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

VISTI

- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** e s.m.i., in particolare gli artt. 18, 36 e 37, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo non delegabile di garantire informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici ai lavoratori;
- l'**art. 37 del D.Lgs. 81/2008** demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione;
- l'**Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025** disciplina in modo puntuale i percorsi formativi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, coordinatori e altre figure della prevenzione, stabilendo monte ore, aggiornamenti, modalità in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning nei limiti consentiti;
- il **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013** stabilisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

CONSIDERATO CHE

- Conflavoro PMI, quale Confederazione rappresentativa delle piccole e medie imprese, svolge un **ruolo attivo di accompagnamento e supporto alle aziende associate** nella corretta applicazione della normativa prevenzionistica, promuovendo modelli organizzativi improntati alla legalità, alla responsabilità e alla tutela sostanziale dei lavoratori;
- ATISL-Confsal, in virtù delle competenze tecnico-professionali dei propri associati e dell'esperienza maturata nel sistema della vigilanza e della prevenzione, rappresenta un **presidio qualificato di competenza e diffusione delle buone prassi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ANMIL, in virtù dell'esperienza maturata nell'assistenza ai lavoratori infortunati e nelle attività di sensibilizzazione, formazione e divulgazione della cultura prevenzionistica, costituisce un **interlocutore qualificato** nel sostegno a percorsi formativi effettivi e di qualità in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Confsal, in ragione della propria rappresentanza del mondo del lavoro e del ruolo svolto dalle Federazioni aderenti nei diversi comparti produttivi e professionali, costituisce un **interlocutore qualificato nella promozione di percorsi di prevenzione, legalità e tutela effettiva dei lavoratori**, anche con riferimento alla corretta formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- FNCF, in ragione delle competenze tecnico-scientifiche dei professionisti iscritti e del ruolo di garanzia svolto quale ente sussidiario dello Stato, costituisce un **interlocutore qualificato nella promozione della qualità e dell'effettività della formazione** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la **crescente diffusione di attestati rilasciati in assenza di effettiva erogazione del corso**, con monte ore ridotto, senza verifica finale o da parte di soggetti non qualificati, rappresenta un grave fenomeno distorsivo che compromette la tutela dei lavoratori e espone le imprese a rilevanti responsabilità;
- la **formazione fittizia o irregolare** può integrare fattispecie penalmente rilevanti in carico al datore di lavoro, previste dal Codice Penale, oltre a determinare violazioni degli obblighi prevenzionistici di cui al D.Lgs. 81/2008.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Le parti convengono e stipulano

ARTICOLO 1

Premessa del Protocollo d'intesa

Le premesse ed i considerando di cui sopra costituiscono **parte integrante e sostanziale** del presente Protocollo di intesa e collaborazione.

ARTICOLO 2

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo disciplina la **collaborazione istituzionale** tra le Parti finalizzata a rafforzare la cultura della legalità nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenendo il fenomeno degli **attestati falsi o irregolari** e promuovendo la piena conformità alle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 3

Impegni delle parti

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere un'**azione coordinata di informazione e sensibilizzazione** rivolta alle imprese, volta a garantire la piena consapevolezza dei profili giuridici, delle responsabilità e delle conseguenze sanzionatorie connesse all'utilizzo di attestati non conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tale contesto, le Parti richiamano il **principio di effettività della formazione** quale cardine del sistema prevenzionistico delineato dal Dlgs 81/2008, evidenziando come la formazione debba essere reale, sostanziale e coerente con i rischi specifici dell'attività lavorativa, e non meramente formale o documentale.

Le Parti si impegnano inoltre a diffondere una conoscenza puntuale e aggiornata degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e dal vigente Accordo Stato-Regioni, favorendo l'adozione di modelli organizzativi aziendali fondati su percorsi formativi effettivi, tracciabili e adeguatamente documentati. Viene altresì ribadita la **responsabilità del datore di lavoro** in ordine alla scelta di soggetti formatori qualificati e alla verifica della conformità dei percorsi formativi ai requisiti normativi.

Rientra tra gli impegni condivisi anche il sostegno alla **corretta qualificazione dei soggetti formatori e dei docenti**, quale presupposto essenziale per garantire standard qualitativi elevati e contribuire in modo concreto alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ARTICOLO 4

Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti

Le Parti si impegnano a fornire alle imprese **indicazioni chiare, sistematiche e aggiornate** in merito ai requisiti giuridici e organizzativi che devono caratterizzare i soggetti formatori, nel rispetto della normativa vigente e dell'Accordo Stato-Regioni sopra citato, al fine di assicurare la validità sostanziale dei percorsi formativi erogati.

Particolare attenzione sarà riservata agli obblighi documentali e ai sistemi di tracciabilità delle presenze, al rigoroso rispetto del monte ore minimo previsto per ciascun percorso formativo e alla corretta individuazione delle modalità di svolgimento consentite dalla normativa. Le Parti chiariscono che la formazione può essere erogata in **presenza, in videoconferenza sincrona** dotata di adeguati requisiti di tracciabilità, ovvero in modalità **e-learning** esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla disciplina vigente.

Con riferimento ai docenti, saranno rispettati i criteri di qualificazione stabiliti dal **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013**, con riguardo ai requisiti di esperienza professionale, titolo di studio e aggiornamento continuo, quale garanzia di adeguatezza tecnica e metodologica dell'attività formativa. È altresì ribadito l'obbligo di procedere, ove previsto, alla verifica finale dell'apprendimento, quale momento essenziale di accertamento dell'effettiva acquisizione delle competenze da parte dei discenti.

ARTICOLO 5

Definizione di attestato falso o irregolare

Ai fini del presente Protocollo, sono qualificati come falsi o irregolari gli attestati rilasciati in assenza di effettiva partecipazione del discente al percorso formativo, in violazione del monte ore minimo stabilito dagli Accordi Stato-Regioni o in difformità dalle modalità consentite dalla normativa vigente.

Sono altresì considerati tali gli attestati rilasciati da soggetti formatori privi dei requisiti prescritti o da docenti non qualificati secondo i criteri normativi applicabili, nonché quelli rilasciati senza l'effettuazione della verifica finale dell'apprendimento, nei casi in cui la stessa sia obbligatoria.

Le Parti evidenziano che l'utilizzo di attestati non conformi incide direttamente sull'effettività degli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro e può determinare profili di responsabilità in sede amministrativa e penale, in coerenza con l'impianto del sistema prevenzionistico vigente.

ARTICOLO 6

Profili di responsabilità penale dei soggetti privati

Le Parti richiamano l'attenzione delle imprese sul fatto che la **produzione, il rilascio, l'alterazione o l'utilizzo di attestati di formazione non veritieri** in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono integrare rilevanti fattispecie penali a carico dei soggetti privati coinvolti, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

In via meramente esemplificativa e non esaustiva, possono trovare applicazione le disposizioni di cui all'**art. 482 c.p.** in materia di falsità materiale commessa dal privato, all'**art. 483 c.p.** relativo alla falsità ideologica del privato in atto pubblico, qualora vengano rese dichiarazioni non veritiere destinate a confluire in atti aventi rilevanza pubblicistica, nonché all'**art. 489 c.p.** concernente l'uso di atto falso, nel caso di consapevole utilizzo di attestati non genuini nell'ambito di verifiche ispettive o procedimenti amministrativi.

Trova inoltre applicazione l'**art. 491-bis c.p.**, che estende la disciplina delle falsità documentali ai documenti informatici, con riferimento agli attestati rilasciati o trasmessi in formato digitale.

Resta fermo che, qualora la condotta sia finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno, possono configurarsi ulteriori ipotesi di reato, ivi compresa la truffa ai sensi dell'**art. 640 c.p.**, nonché eventuali ulteriori profili di responsabilità in caso di infortunio sul lavoro connesso a carenze formative.

Le Parti evidenziano, in coerenza con il sistema delineato dal Dlgs 81/2008, che l'utilizzo di attestati falsi o irregolari **non esonera in alcun modo il datore di lavoro** dagli obblighi previsti dagli artt. 18 e 37 e può incidere sulla valutazione della responsabilità in sede penale e civile.

ARTICOLO 7

Azioni congiunte

Le Parti convengono che la collaborazione oggetto del presente Protocollo si attuerà attraverso **iniziative strutturate e coordinate**, finalizzate a rafforzare la cultura della legalità, dell'effettività della formazione e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

In particolare, la cooperazione si concretizzerà mediante l'organizzazione di **eventi istituzionali, convegni e webinar informativi**, volti ad approfondire i profili normativi, organizzativi e applicativi connessi alla corretta gestione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Parti provvederanno altresì alla predisposizione e diffusione di **linee guida operative e vademecum tecnici**, destinati a supportare le imprese nell'interpretazione e nell'applicazione coerente delle disposizioni di legge e degli Accordi Stato-Regioni, favorendo comportamenti conformi e consapevoli.

La collaborazione comprenderà **attività di divulgazione e informazione** rivolte alle imprese associate, anche attraverso i canali istituzionali delle Parti, al fine di promuovere modelli organizzativi improntati alla qualità, alla tracciabilità e alla trasparenza dei percorsi formativi.

È infine prevista la possibilità di costituire un **tavolo tecnico permanente**, con funzioni di monitoraggio delle criticità emergenti e di valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del Protocollo, al fine di garantire un aggiornamento costante delle azioni intraprese e un miglioramento continuo del sistema di prevenzione.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore, Durata e Modifiche

Il presente Protocollo entra in vigore il **23 maggio 2026** e ha **durata triennale**.

Le Parti possono, con il loro **consenso reciproco scritto**, modificare qualsiasi disposizione del presente accordo. Salvo che non venga diversamente previsto nell'emendamento stesso, l'accordo modificato entrerà in vigore alla data dell'ultima firma di tutte le Parti.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo con **preavviso scritto di trenta (30) giorni** all'altra Parte. Salvo che non venga stabilito diversamente di comune accordo, la risoluzione del presente Protocollo non pregiudica la validità o la durata delle attività già concordate e che sono state avviate prima di tale risoluzione, pertanto il presente Protocollo continuerà ad applicarsi a tali attività fin quando non giungeranno a regolare conclusione o interruzione.

ARTICOLO 9

Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano al meglio per **risolvere in via amichevole** tutte le dispute, le controversie o i reclami derivanti dal presente Protocollo, in relazione ad esso o alla sua interpretazione.

ARTICOLO 10

Risorse umane e finanziarie

Le attività e gli obiettivi previsti dal presente Protocollo sono attuati dalla Parte interessata in base alla propria **disponibilità di personale, di risorse e di fondi**. Il presente Protocollo **non costituisce alcun obbligo per le Parti di impegnare risorse finanziarie**, umane o di altro tipo. Qualsiasi attività futura derivante dalla firma del Protocollo

sarà oggetto di un accordo separato che ne descriverà i contenuti, le responsabilità di ciascuna Parte, il budget e i contributi finanziari e qualsiasi clausola aggiuntiva ritenuta necessaria.

ARTICOLO 11

Principi

Le Parti si impegnano espressamente ad attuare il presente Protocollo secondo i principi di **correttezza, lealtà e buona fede**, ispirandosi ad elevati standard di diligenza professionale e trasparenza in tutti i rapporti e le comunicazioni tra loro.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Protocollo, a **informare preventivamente l'altra Parte** di qualsiasi azione che possa arrecare danno a quest'ultima.

ARTICOLO 12

Riservatezza

È fatto espresso divieto alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite a seguito del Protocollo d'intesa per **scopi diversi da quelli ivi previsti**, nonché di divulgare o consentire a persone non autorizzate di consultarle, salvo espresso consenso dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna a rispettare le rispettive norme relative al **trattamento e alla sicurezza dei dati** in esecuzione del Protocollo d'intesa, applicabili in base alle politiche e ai regolamenti a cui ciascuna delle Parti è soggetta. I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi esclusivamente ai fini del Protocollo con l'espresso consenso dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire che il proprio personale e tutte le risorse umane che operano a qualsiasi titolo per conto delle Parti rispettino la sicurezza e la **massima riservatezza** dei dati, delle informazioni trattate e dei risultati delle attività connesse al Protocollo di cui siano venuti a conoscenza in qualsiasi modo.

Firme delle *Parti*:

Roma ■ 23 maggio 2026

Festival del Lavoro 2026

Conflavoro PMI

Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese

Roberto Capobianco - Presidente Nazionale



FIRMA

ATISL-Confisal

Associazione degli Ispettori Tecnici per la Sicurezza sul Lavoro

Antonino Ughettini - Presidente Nazionale

Alberto Cuzzucra - Segretario Generale



FIRMA

ANMIL

Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

Amedeo Bozzer - Presidente Nazionale

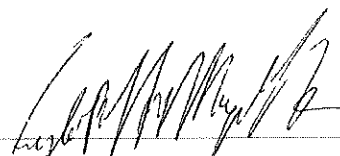


FIRMA

CONFSAL

Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Angelo Raffaele Margiotta - Segretario Generale

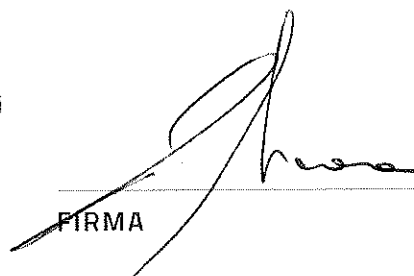


FIRMA

FNCF

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Nausicaa Orlandi - Presidente



FIRMA

Protocollo d'Intesa

per la promozione della legalità, della trasparenza
e della conformità normativa degli attestati di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Roma ■ 23 maggio 2026

Festival del Lavoro 2026

PARTI CONTRAENTI



